

Città metropolitana di Palermo
"Paese delle Stelle"

<u>SETTORE 2</u>

SERVIZIO 4 – Assistenza Sociale e Pubblica Istruzione

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PREMESSO

che il Comune di Roccapalumba deve provvedere all'adempimento connesso al Bando di selezione per titoli ai fini di un incarico professionale di Assistente Sociale, in considerazione del conseguente verbale n. 1 del 28 gennaio 2021

TRA

L'Amministrazione comunale di Roccapalumba, legalmente rappresenta dal Responsabile del Settore 2, Geom. Antonino Di Chiara, da una parte

Ε

La Dr.ssa Giuseppina Di Gioia, nata a Palermo il 14/02/1983 e residente a Roccapalumba (PA) in Via Rosolino Lo Bello n.14/A p.2 – C.F. DGIGPP83B54G273N, P.IVA 06393280828 iscritta all'albo degli Assistenti Sociali con decorrenza 13/02/2015.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Il Comune di Roccapalumba affida al Collaboratore che accetta con il presente contratto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa presso il servizio di Assistenza Sociale e Pubblica Istruzione e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui alla legge regionale n.22/86.

La collaborazione sarà espletata dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione coordinando la propria attività con quella dell'Amministrazione committente, utilizzando i locali le attrezzature a disposizione della struttura e in collaborazione con essa.

L'incarico sarà svolto presso il Comune di Roccapalumba che metterà a disposizione del collaboratore le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l'espletamento delle attività. Il collaboratore è in tale caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti affidati con l'obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Il Responsabile del Settore 2 avrà cura che siano forniti al collaboratore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari all'espletamento del programma.

Art. 2) NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con espressa esclusione di ogni rapporto di subordinazione e senza l'osservanza di specifici orari.

Il presente incarico professionale in considerazione della sua particolare natura giuridica (figura professionale richiesta dalla legge regionale n.22/1986 – servizio di segretariato/assistente sociale), non disponendo l'Ente di una figura in servizio di ruolo, non rientra nella fattispecie di cui all'art.7 comma 5-bis su riferito.

ART. 3) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione con la necessaria diligenza e in maniera autonoma, conformemente ai criteri indicati dal Comune mediante il coordinamento che non determina rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto si esplica attraverso direttive generali ed indicazioni di massima, del coordinatore Responsabile del Settore 2.

Il collaboratore dovrà svolgere l'incarico personalmente senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Qualora il collaboratore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 1, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, il Comune chiederà che il collaboratore stesso si conformi entro 7 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

ART. 4) RISULTATI

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al Comune ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere.

ART. 5) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il collaboratore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

ART. 6) DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera a decorrere dal ______, per un impegno complessivo di ore 6 settimanali per 9 (nove) mesi prorogabili per ulteriori 3 (tre) mesi, esclusa ogni proroga tacita.

Il rapporto di collaborazione viene sospeso in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità.

In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto.

Nei casi su indicati la durata del rapporto è prorogata per un periodo al massimo pari alla sospensione.

La malattia o l'infortunio del collaboratore, comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere in alcun modo prorogato alla scadenza.

Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto il Comune potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del Comune e la conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

ART. 7) COMPENSO

Per le prestazioni di cui sopra il Comune di Roccapalumba verserà all'Assistente Sociale la somma mensile di euro 400,00, compresa di IVA e cassa previdenza se dovuta.

Il compenso verrà liquidato mensilmente, dietro presentazione della fattura sulla quale verranno indicate le ore effettivamente prestate e non quelle concordate.

Il Collaboratore si impegna a tenere un registro che dovrà riportare i programmi e le attività realizzate, nonché le altre attività connesse con i compiti affidatigli. Il registro, che ha valore di autocertificazione, deve essere consegnato, controfirmato dal Responsabile del settore al termine dell'incarico conferito con il presente atto.

Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico del Comune.

ART. 9) RECESSO

Salve le ipotesi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per motivate ragioni, mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno 7 giorni, corrispondendo solo la parte del corrispettivo, calcolata in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione, senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni.

Il collaboratore potrà recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione, tenendo conto anche dell'eventuale mancato preavviso.

Le rinunce e le transazioni del presente contratto sono disciplinate dall'art. 2113 del Codice civile.

Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il lavoratore, con la sottoscrizione del presente disciplinare, è informato che il Comune è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.

Il Comune effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del disciplinare stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART. 12) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano alla disciplina vigente per le Pubbliche Amministrazioni in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13) REGISTRAZIONE

			`			- 11
ıl	nresente	contratto	e soggetto a	a registrazione	SOID IN	Caco quisco
••	presente	contracto	C JUESCIIU I	1 1 6 5 13 61 42 10 11 6	3010 111	caso a aso.

ART. 14) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sarà competente il foro di Termini Imeres	e.
Roccapalumba.	

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Giuseppina DI GIOIA

Il Responsabile del Settore 2

Geom. Antonino DI CHIARA